



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Registro autorizzativo e documentale per i medi impianti termici civili da 1 a 3 MW ai sensi dell'art. 284 del D.Lgs. 152/2006.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Blue economy, energia e sviluppo del sistema logistico e portuale
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Sviluppo economico
Soggetto Emanante	Jacopo RICCARDI
Responsabile Procedimento	Jacopo RICCARDI
Soggetto Responsabile	Jacopo RICCARDI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 29 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" ed in particolare l'art. 4 nel testo originario e l'art. 9, c. 3 che reca: " Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti termici presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- La Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, "Norme in materia di energia", ed in particolare:
 - o L'art. 8 c. 1 lettera k) e l'art. 9 c. 1 lettera b) che individuano, con riferimento allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, le autorità competenti nelle Province e nella Città Metropolitana di Genova per i Comuni inferiori a 40.000 abitanti e nei Comuni per le amministrazioni comunali superiori a 40.000 abitanti;
 - o L'art. 29, sia nella versione originaria sia come da ultimo sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32;
- Il Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1, "Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)", ed in particolare
 - o In generale, il titolo V che detta le disposizioni attuative del richiamato DPR 74/2013, dirette a dare attuazione ai criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari;
 - o L'articolo 14 che reca:
 - "1. Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL) di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera a), della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è reso disponibile per gli installatori e operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici, per le Autorità competenti e per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 sul sito web istituzionale della Regione.
 - 2. Al fine di compilare, aggiornare e trasmettere i libretti di impianto e i rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché di compilare la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ogni installatore e manutentore degli impianti termici accede al CAITEL attraverso credenziali univoche.
 - 3. Il legale rappresentante della ditta di manutenzione deve presentare apposita domanda redatta sul modulo di cui all'allegato C per ottenere l'accesso al CAITEL. Il modulo è disponibile per la compilazione in forma digitale sul sito web istituzionale della Regione.
 - 4. Ogni impianto presente nel CAITEL è individuato da un "codice catasto", assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica. Tale

codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.

- 5. Il CAITEL consente altresì ai responsabili di impianto di consultare i dati relativi ai propri impianti.
- 6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i manutentori o gli installatori, devono accatastare sul CAITEL, compilando le apposite schede, gli impianti da loro mantenuti o installati, entro il termine di cui all'articolo 18, comma 1, decorrente dall'effettuazione del primo intervento sull'impianto o dalla data di installazione. Gli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici devono altresì comunicare senza indugio al responsabile dell'impianto il codice catasto. È compito dell'operatore verificare che eventuali dati già presenti nel CAITEL siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.
- 7. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione del CAITEL sono descritte all'interno della documentazione resa disponibile sul sito web istituzionale della Regione."

DATO ATTO che il catasto è operativo e popolato, ed è consultabile tramite credenziali ad ogni responsabile di impianto;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", nel prosieguo anche "Codice", come modificato con Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183, ed in particolare:

- In generale, la Parte V che "ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera";
- L'art. 268 che definisce alla lettera gg-bis), "medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta" precisando che "un medio impianto di combustione è classificato come: 1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018; 2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1)";
- In generale, il titolo II della parte V rubricata "Impianti termici civili", che disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- L'art. 273-bis c. 11 che stabilisce: "È tenuto, presso ciascuna autorità competente, con le forme da questa stabilite, **un registro documentale** nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonché i dati relativi alle modifiche di tali impianti. È assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- L'art. 282 c. 2 che reca: "Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti";

- L'art. 282 c. 2-bis, che reca: "Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286. L'idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore";
- L'art. 283 che fornisce tra l'altro le seguenti definizioni:
 - o Alla lettera a): "impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo";
 - o Alla lettera b): "generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore";
 - o Alla lettera d): "impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi";
 - o Alla lettera d-bis): "medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro";
 - o Alla lettera g): "valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW";
 - o Alla lettera i): "Autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale";
 - o Alla lettera l): "installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37";
 - o Alla lettera m): "responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
 - o Alla lettera n): "conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore";
- L'art. 284 che si riporta integralmente:
 - o "c. 1 Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia [pari a 35 kW, ndr], l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis. In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

- c. 2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.
- c. 2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel **registro autorizzativo** previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, entro un termine non inferiore a sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta. Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
- C. 2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, parte IV-bis, alla Parte Quinta.
- 2-quater. È tenuto, presso ciascuna autorità competente, **un registro per l'iscrizione** dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.”
- L'art. 285 che reca: “Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010. possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria”;
- L'art. 286, c. 1 bis, che stabilisce: “I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dall'allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029”.

RILEVATO, per il combinato disposto delle norme sopra richiamate, che le autorità competenti di cui all'art. 284 c. 2-quater del Codice coincidono con quelle di cui alla L.r. 22/2007, anche sotto il profilo dell'irrogazione delle sanzioni previste;

CONSIDERATO che:

- sul catasto degli impianti termici sono accatastati oltre 400 impianti con potenza tra 1 e 3 MW ed oltre 50 impianti con potenza maggiore di 3 MW;
- che per ogni impianto sono riportati, ed estraibili tramite reportistica, i seguenti dati:
 - o per il gruppo omogeneo: tipologia, potenza totale, anno di installazione del generatore seriore, anno di protocollazione dell'ultimo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) protocollato, anno di scadenza dell'ultimo RCEE protocollato e data dell'ultima ispezione;
 - o per i generatori: marca, modello, matricola, anno di installazione, anno di dismissione, tipologia servizi (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), ed in inoltre in caso di gruppo termico/caldaia: potenza termica utile nominale e potenza termica massima al focolare; in caso di gruppo frigo/pompe di calore: potenza termica nominale e potenza frigorifera nominale; in caso di scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento/teleraffrescamento: potenza termica nominale; in caso di cogeneratore/trigeneratore: potenza termica nominale (massima di recupero), potenza ai morsetti, potenza elettrica nominale ai morsetti, potenza assorbita con il combustibile, potenza termica a piena potenza con by-pass fumi aperto (se presente);
 - o anagrafica della ditta manutentrice o installatrice;
 - o anagrafica del responsabile di impianto;

RILEVATO, attraverso un confronto tra i dati di cui sopra e quelli richiesti dall'allegato I – parte IV-bis, della parte V del Codice, che:

- il numero previsto delle ore operative può essere identificato, senza ulteriore necessità di inserimento, nel massimale di ore di accensione nella stagione termica di cui al DPR 74/2013 e ss.ms.ii.;
- per quanto attiene la sede legale del responsabile di esercizio, ritenendosi in prima istanza, che l'esercizio degli impianti in parola è normalmente affidata a terzi responsabili, i dati identificativi contenuti nel catasto degli impianti termici, inclusi gli indirizzi di posta elettronica certificata dei responsabili/terzi responsabili, siano equipollenti a quelli richiesti dal Codice;

DATO ATTO che:

- il catasto degli impianti termici ha funto da registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili, già presenti e può fungere da registro per gli impianti che vi saranno iscritti;
- il registro autorizzativo si può ritenere integrato al catasto degli impianti termici, fatto salvo ogni obbligo in capo ai responsabili, agli installatori e ai manutentori in relazione all'accatastamento ai sensi del R.r. 1/2018 e alle verifiche di cui al Codice, nonché in capo alle Autorità competenti in relazione alle verifiche di possesso dei requisiti per l'iscrivibilità;
- l'iscrizione al catasto sia equivalsa ed equivalga alla richiesta di autorizzazione all'iscrizione al registro;
- per ogni accatastamento avvenuto nei trenta giorni antecedenti l'approvazione del presente provvedimento sia intervenuto per silenzio-assenso;
- per ogni futuro accatastamento e per ogni modifica sull'impianto l'iscrizione al registro autorizzativo e la messa in esercizio dell'impianto, limitatamente agli impianti di cui trattasi, sia da considerarsi *sub iudice* rispetto alle verifiche da parte delle Autorità competenti;
- che per quanto sopra, per gli impianti accatastati, si debbano ritenere ottemperati da parte dei responsabili di impianto gli adempimenti sanzionabili ai sensi dell'art. 288 del Codice;
- i controlli previsti dal Codice per quanto oggetto del presente provvedimento restino in capo alle Autorità competenti individuate ai sensi della L.r. 22/2007;
- la reportistica del catasto degli impianti termici genera il registro documentale;
- il dato di cui alle lettere da gg-bis a gg-septies dell'art. 268 c. 1 del Codice sia desumibile dai dati presenti nel catasto degli impianti termici;

- il dato della messa in esercizio sia coincidente, dove non contestuale alla data di installazione (caso di “impianto inattivo”), alla data del primo Rapporto di Efficienza Energetica protocollato presente nel catasto degli impianti termici;

DATO ATTO che ai fini di un più completo adempimento rispetto alle previsioni del Codice, saranno definiti da ciascuna Autorità competente criteri di corrispondenza ai fini classificatori ex art. 268 c. 1 lettere da gg-bis a gg-septies e che il catasto degli impianti termici sarà implemento, previo incarico a Liguria Digitale S.p.A. in qualità di realizzatore e gestore informatico dell'applicativo, al fine di integrare i pur pochi dati mancanti oggi sulle schermate del catasto degli impianti termici, con particolare riferimento:

- alla vincolatività del dato del quantitativo del combustibile nel libretto di impianto termico conforme;
- all'integrazione e vincolatività del maggiore dettaglio relativo al tipo di combustibile richiesto dal Codice con riferimento alla parte V dell'Allegato X;
- all'integrazione e vincolatività del dato relativo alla PEC dei responsabili/terzi responsabili per gli impianti termici civili in fascia di potenza 1-3 MW;

DATO ATTO altresì che ai fini dell'adempimento rispetto alle previsioni del Codice, Liguria Digitale S.p.A. in qualità di realizzatore e gestore informatico dell'applicativo, nell'ambito della realizzazione del libretto digitale d'impianto prevederà la possibilità da parte del sistema informativo regionale di integrare il libretto d'impianto, per tutti gli impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore soglia, con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 284 del Codice con particolare riferimento ad un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 ed all'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286;

RITENUTO a tal fine ed in prima istanza:

- di modificare il proprio decreto n. 993 dell'11 febbraio 2025 ad oggetto “Digitalizzazione del libretto di impianto termico. Integrazioni al modello di cui al DM 10 febbraio 2014. Determinazione dei criteri di interoperabilità CAITEL-SIAPEL e entrata in vigore”, prevedendo a far data dall'emanazione del presente provvedimento:
 - o l'inserimento del dato PEC dei responsabili/terzi responsabili;
 - o l'obbligatorietà di compilazione del dato PEC dei responsabili/terzi responsabili per gli impianti termici civili in fascia di potenza 1-3 MW;
 - o l'inserimento del maggiore dettaglio relativo al tipo di combustibile richiesto dal Codice con riferimento alla parte V dell'Allegato X;
 - o l'obbligatorietà di compilazione del dato relativo al tipo di combustibile richiesto dal Codice con riferimento alla parte V dell'Allegato X per gli impianti termici civili in fascia di potenza 1-3 MW;
 - o l'inserimento nel libretto d'impianto dei riferimenti che attestano la trasmissione agli uffici competenti della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;
 - o l'obbligatorietà di compilazione del dato relativo ai riferimenti che attestano la trasmissione agli uffici competenti della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 per gli impianti di nuova installazione;
 - o la previsione di un sistema di alert che avvisi l'Autorità competente dell'avvenuto accatastamento o della modifica di un impianto tra 1 e 3 MW, ai fini dell'attivazione della procedura istruttoria di iscrizione al registro;
 - o l'entrata a regime del libretto digitale dal 1° marzo 2026 al 1° giugno 2026;

RITENUTO altresì di richiamare le Autorità competenti ad avviare senza indugio una attività di sensibilizzazione prioritariamente presso le associazioni degli industriali e delle attività economiche e presso le associazioni, anche consumeristiche, dei condomini e degli amministratori di condominio, affinché sia definito che l'accatastamento dell'impianto su CAITEL, necessario anche ai fini della domanda di iscrizione al registro, debba essere anticipata di trenta giorni rispetto all'attivazione dell'impianto di cui trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in parte motiva, qui integralmente richiamate:

1) di DARE ATTO che:

- il catasto degli impianti termici di cui alla L.r. 22/2007 ha funto da registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili, già presenti e può fungere da registro per gli impianti che vi saranno iscritti a norma dell'art. 284 c. 2-quater del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006;
- il registro autorizzativo si può ritenere integrato al catasto degli impianti termici, fatto salvo ogni obbligo in capo ai responsabili, agli installatori e ai manutentori in relazione all'accatastamento ai sensi del R.r. 1/2018 e alle verifiche di cui al Codice, nonché in capo alle Autorità Competenti in relazione alle verifiche di possesso dei requisiti per l'iscrivibilità;
- restano in capo alle Autorità competenti gli incombeni di cui al Decreto Direttoriale MASE 5 agosto 2020 n. 231;
- l'iscrizione al catasto sia equivalsa ed equivalga alla richiesta di autorizzazione all'iscrizione al registro;
- per ogni accatastamento avvenuto nei trenta giorni antecedenti l'approvazione del presente provvedimento sia intervenuto per silenzio-assenso;
- per ogni futuro accatastamento e per ogni modifica dell'impianto la richiesta di iscrizione al catasto, limitatamente agli impianti di cui trattasi, sia da considerarsi sub iudice rispetto alle verifiche da parte delle Autorità competenti;
- che per quanto sopra, per gli impianti accatastati, si debbano ritenere ottemperati da parte dei responsabili di impianto gli adempimenti sanzionabili ai sensi dell'art. 288 del Codice;
- i controlli previsti dal Codice per quanto oggetto del presente provvedimento restino in capo alle Autorità competenti individuate ai sensi della L.r. 22/2007;
- la reportistica del catasto degli impianti termici genera il registro documentale;
- il dato di cui alle lettere da gg-bis a gg-septies dell'art. 268 c. 1 del Codice sia desumibile dai dati presenti nel catasto degli impianti termici;
- il dato della messa in esercizio sia coincidente, dove non contestuale alla data di installazione (caso di "impianto inattivo"), alla data del primo Rapporto di Efficienza Energetica protocollato presente nel catasto degli impianti termici;
- che ai fini di un più completo adempimento rispetto alle previsioni del Codice, saranno definiti da ciascuna Autorità competente criteri di corrispondenza ai fini classificatori ex art. 268 c. 1 lettere da gg-bis a gg-septies e che il catasto degli impianti termici sarà implementato, previo incarico a Liguria Digitale S.p.A. in qualità di realizzatore e gestore informatico dell'applicativo, al fine di integrare i pur pochi dati mancanti oggi sulle schermate del catasto degli impianti termici, con particolare riferimento:
 - o alla vincolatività del dato del quantitativo del combustibile nel libretto di impianto termico conforme;
 - o all'integrazione e vincolatività del maggiore dettaglio relativo al tipo di combustibile richiesto dal Codice con riferimento alla parte V dell'Allegato X;
 - o all'integrazione e vincolatività del dato relativo alla PEC dei responsabili/terzi responsabili per gli impianti termici civili in fascia di potenza 1-3 MW;

- che ai fini dell'adempimento rispetto alle previsioni del Codice, Liguria Digitale S.p.A. in qualità di realizzatore e gestore informatico dell'applicativo, nell'ambito della realizzazione del libretto digitale d'impianto prevederà la possibilità da parte del sistema informativo regionale di integrare il libretto d'impianto, per tutti gli impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore soglia, con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 284 del Codice con particolare riferimento ad un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 ed all'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286;
- 2) di modificare il proprio decreto n. 993 dell'11 febbraio 2025 ad oggetto "Digitalizzazione del libretto di impianto termico. Integrazioni al modello di cui al DM 10 febbraio 2014. Determinazione dei criteri di interoperabilità CAITEL-SIAPEL e entrata in vigore", prevedendo a far data dall'emanazione del presente provvedimento:
- l'inserimento del dato PEC dei responsabili/terzi responsabili;
 - l'obbligatorietà di compilazione del dato PEC dei responsabili/terzi responsabili per gli impianti termici civili in fascia di potenza 1-3 MW;
 - l'inserimento del maggiore dettaglio relativo al tipo di combustibile richiesto dal Codice con riferimento alla parte V dell'Allegato X;
 - l'obbligatorietà di compilazione del dato relativo al tipo di combustibile richiesto dal Codice con riferimento alla parte V dell'Allegato X per gli impianti termici civili in fascia di potenza 1-3 MW;
 - l'inserimento nel libretto d'impianto dei riferimenti che attestano la trasmissione agli uffici competenti della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;
 - l'obbligatorietà di compilazione del dato relativo ai riferimenti che attestano la trasmissione agli uffici competenti della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 per gli impianti di nuova installazione;
 - la previsione di un sistema di alert che avvisi l'Autorità competente dell'avvenuto accatastamento o della modifica di un impianto tra 1 e 3 MW, ai fini dell'attivazione della procedura istruttoria di iscrizione al registro;
 - l'entrata a regime del libretto digitale dal 1° marzo 2026 al 1° giugno 2026;
- 3) di richiamare le Autorità competenti ad avviare senza indugio una attività di sensibilizzazione prioritariamente presso le associazioni degli industriali e delle attività economiche e presso le associazioni, anche consumeristiche, dei condomini e degli amministratori di condominio, affinché sia definito che l'accatastamento dell'impianto su CAITEL, necessario anche ai fini della domanda di iscrizione al registro, debba essere anticipata di trenta giorni rispetto all'attivazione dell'impianto di cui trattasi;
- 4) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURL, sul sito web di Regione Liguria e sulla home page del Catasto degli Impianti Termici;
- 5) di dare atto che l'emanazione del presente provvedimento è stata preceduta da incontri tecnici con le Autorità Competenti ai fini della condivisione del suo contenuto sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del provvedimento stesso.

Identificativo atto: 2025-AM-6701
Area tematica: Territorio e Ambiente > Energia ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Jacopo RICCARDI Dirigente Responsabile di Giunta		-	11-08-2025 20:11
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Jacopo RICCARDI Dirigente Responsabile di Giunta		-	11-08-2025 20:11
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Jacopo RICCARDI		-	11-08-2025 20:11

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria